

## NUOVE LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE L'ENNESIMA MISURA RESTRITTIVA

**P**er effetto del decreto Monti, la soglia dell'utilizzo del contante è stata ulteriormente ridotta fissandola, nel massimo, a 1.000 euro, a decorrere dal 06 Dicembre 2011

Il vincolo di monitorare ogni transazione finanziaria, commerciale o liberalità, di importo superiore a 1.000 Euro, facendola transitare per un intermediario finanziario, l'identificazione del suo autore nonché la registrazione delle controparti, della natura, dell'importo e del mezzo di pagamento utilizzato, comporta, come logica ed inevitabile conseguenza, che i principi di identificazione e registrazione coinvolgono qualsiasi cittadino superando l'impostazione iniziale della disciplina in quanto limitata soltanto ad alcune categorie.

L'indicato importo di 1.000 euro, per espressa previsione normativa, deve essere considerato "complessivamente", evitando, in tal modo, l'aggrimento delle operazioni frazionate realizzato attraverso il ricorso a due o più pagamenti per **contanti** per importi inferiori.

La riduzione della soglia massima consente all'Amministrazione finanziaria di disporre di ulteriori dati per la selezione dei soggetti da controllare.

L'obbligo della tracciabilità prescinde dalla natura giuridica dei soggetti interessati dalla transazione e dalla causa sottostante avendo come unico punto di riferimento il citato **limite** quantitativo di euro 1.000.

Resta confermato che non è stato previsto alcun **limite** per i versamenti ed i prelevamenti presso le banche, le poste o gli istituti di moneta elettronica, fermo restando gli obblighi di identificazione ed, eventualmente, di segnalazione qualora l'operazione sia considerata particolarmente attenta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o dia adito a comportamenti tendenti all'elusione o evasione fiscale.

Attraverso l'identificazione delle parti interessate dall'operazione e l'eventuale comunicazione all'Anagrafe dei rapporti resta "traccia" del movimento finanziario, utilizzabile ai fini fiscali qualora ne ricorrano

presupposti. Sono esclusi, di conseguenza, i bonifici, i giroconti e tutti gli ordini di pagamento assimilabili quali, ad esempio, i RID ed i RIDA per i quali non è operante alcun **limite**. Né a tal fine rileva la diversa modalità di pagamento prevista per il RID (che può avvenire soltanto con addebito in conto corrente) e per le ricevute. Nessuna innovazione è stata apportata anche con riferimento all'emissione degli assegni bancari e postali da parte delle banche e da Poste italiane S.p.A. i quali devono essere sempre rilasciati muniti della clausola di "non trasferibilità" con l'evidente intento di ridurre la circolazione degli assegni liberi per limitarli, comunque, a pagamenti inferiori a 1.000 euro.

In ogni caso, gli assegni recanti la clausola di non trasferibilità non hanno **limite** di importo.

Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione di uno specifico obbligo a carico delle Pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti di ridurre la gestione del denaro contante. A tal fine, è stato disposto che le operazioni di pagamento delle spese delle Pubbliche amministrazioni debbano essere disposte mediante l'uso di "strumenti telematici". In altri termini, tutti i pagamenti devono essere effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti bancari e postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario.

Un **limite** di 500 euro, invece, è stato fissato per il pagamento degli stipendi, pensioni e compensi, comunque denominati, corrisposti dalla Pubblica amministrazione centrale e locale in via continuativa ai prestatori d'opera. Analogo vincolo è stato introdotto per ogni altro tipo di emolumento a chiunque corrisposto. In tutti questi casi, pertanto, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Fiscale  di Bra**

a tutti gli operatori  
 del commercio,  
 del turismo e dei servizi  
*auguri*  
*di buon natale*  
*e felice*  
*anno nuovo*

**AL VIA LA NEWSLETTER ASCOM**  
**Comunica il tuo indirizzo e-mail**

*Ascom Bra vuole essere sempre più vicina ai propri soci e alle aziende che si affidano all'associazione braidese nella gestione dei vari servizi: a partire dalle prossime settimane sarà attivo il servizio newsletter per informare e comunicare novità nell'ambito del settore del commercio, del turismo e dei servizi per le piccole e medie imprese. Normative, scadenze, innovazioni in materia fiscale, contabilità, sicurezza sul lavoro, igiene, amministrazione, ma anche iniziative legate alla promozione e al turismo, convenzioni e servizi in generale.*

**Per comunicare il proprio indirizzo mail per ricevere la newsletter:**  
**[francesco.nasari@ascombra.it](mailto:francesco.nasari@ascombra.it)**

## Legge n. 53/2000 art. 9 comma 3 Finanziamenti per la figura di sostituzione / collaborazione per titolari di impresa, lavoratori autonomi e liberi professionisti

### Finalità

Il finanziamento è diretto ai titolari di impresa, lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano l'esigenza di farsi sostituire, in tutto o in parte, nell'esercizio della propria attività da un soggetto in possesso di adeguati requisiti professionali, autonomamente selezionato. Può essere attivata esclusivamente per esigenze legate alla genitorialità sia del singolo o ripartite tra i genitori, quando entrambi siano lavoratori autonomi.

### Beneficiari

I soggetti beneficiari sono i seguenti:

- I liberi professionisti ed i lavoratori autonomi;
- I titolari di impresa individuale ed i loro coadiuvanti;
- I titolari di impresa collettiva limitatamente nei casi in cui partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e che risultino iscritti da almeno sei mesi all'assicurazione obbligatoria e sussista l'autorizzazione degli altri soci alla sostituzione;

### Iniziativa ammissibile

- Le iniziative ammissibili sono quelle volte alla realizzazione delle Finalità promosse dalla legge 53/2000 art. 9 comma 3, alla sostituzione della figura imprenditoriale od autonoma con altra figura di comprovata esperienza nel settore al fine di consentire all'imprenditore, lavoratore autonomo e libero professionista la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro per un periodo massimo di dodici mesi, anche frazionabili, nell'arco di 24 mesi, periodo massimo di concessione dell'agevolazione.

La figura sostitutiva dovrà essere scelta autonomamente dal soggetto proponente al di fuori dalla cerchia dei familiari e soci partecipanti all'attività di impresa.

### Ambiti prioritari

- È assegnato un punteggio aggiuntivo in presenza di figli fino a tre anni di età o figli disabili ovvero in presenza di particolari carichi di cura, nonché nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti.
- I soggetti proponenti la cui media del reddito imponibile dichiarato negli ultimi due anni non sia superiore ad € 70.000,00.

### Spese ammissibili

- Le spese ammissibili riguardano tutte quelle derivanti dalla regolarizzazione ai fini retributivi e contributivi del sostituto/collaboratore del soggetto proponente;

### Natura dell'agevolazione

- L'importo massimo finanziabile ammonta ad € 35.000,00 ed il compenso da corrispondere al sostituto non può superare il reddito imponibile relativo all'attività svolta dal soggetto proponente nell'anno precedente.

### Modalità e termini di presentazione

- Le domande sono presentate entro il 10/02 - 10/06 - 10/10 di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale.

**PER INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PRESENTE LEGGE O PER AVERE CONSULENZA SU TUTTE LE OFFERTE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PRESENTI SUL TERRITORIO CONTATTARE L'UFFICIO FINANZIAMENTI DELL'ASCOM DI BRA, NELLE PERSONE DEL RAG. BÒ GAVINO E RAG. MORRA BRUNA**

## MEDIATORI IMMOBILIARI

**Obbligo di riportare sugli annunci commerciali di vendita, a partire dal 01/01/2012, l'ACE - Attestato di Certificazione Energetica (ACE)**

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che ha apportato significative modificazioni al decreto legislativo 192/2005 in tema di certificazione energetica degli edifici.

Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.

Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

In tema di compravendita di immobili, il nuovo testo, prevedendo l'obbligo di inserire in sede di atto notarile una clausola nella quale il compratore dia atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, comporta che l'atto debba necessariamente fare riferimento all'Attestato di Certificazione Energetica e che in difetto l'atto stesso dovrebbe essere nullo.

In tema di locazione l'obbligo di inserimento della clausola in questione e quindi di consegna della documentazione inerente l'Attestato di Certificazione Energetica si applica solo agli edifici già dotati dell'attestato, ad esempio a sensi dell'art. 6 c. 1 D.Lgs. 192/05 in quanto di nuova costruzione o ai sensi dell'art.6 c. 1 bis in quanto singola unità di un immobile oggetto di trasferimento a titolo oneroso dopo il 01/07/2009.

Si ricorda che in tema di locazione il locatore non è tenuto a consegnare al conduttore l'originale dell'Attestato di Certificazione Energetica, ma può consegnare una copia da lui stesso certificata come conforme all'originale che rimarrà a sue mani.

Il comma 2-quater introduce una novità di rilevante portata anche per l'attività degli agenti immobiliari. Infatti dal 01/01/2012 gli annunci commerciali di vendita di immobili dovranno riportare "l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica". Il che comporta conseguentemente che l'Attestato di Certificazione Energetica dal 01/01/2012 non debba essere predisposto solo per l'atto notarile, ma essere già in possesso del venditore precedentemente in modo da poter riferire gli indici di consumo nell'offerta di vendita o comunque nell'incarico all'agente immobiliare.

# SALDI DI FINE STAGIONE

*In riferimento alle recenti modifiche normative in materia di vendite di fine stagione, è stata fissata la data per l'inizio dei saldi di fine stagione. I saldi avranno inizio per il periodo invernale da **GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2012** e si svolgeranno per otto settimane consecutive. Tale data è stata stabilita con delibera di Giunta Regionale in conformità con le decisioni della **CONFERENZA delle Regioni**.*

*Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra.*



## Dall'Ascom Bra un'iniziativa per aumentare le vendite e risparmiare

Parte la raccolta delle convenzioni per la realizzazione dell'iniziativa "Da socio a socio", la novità della campagna tessera-mento 2012 dell'Ascom Bra.

Il meccanismo dell'iniziativa, già sperimentata con successo in altre realtà territoriali, è semplice quanto efficace. A tutti i soci viene data la possibilità di proporre uno sconto – in Euro, con un minimo di spesa – riservato agli altri Associati Ascom e contemporaneamente di beneficiare delle offerte degli altri soci. Tutto questo per vendere di più e risparmiare, il tutto senza spese.

Il risultato è che aumentano le vendite, potendo contare su una vetrina privilegiata di colleghi che potranno godere di condizioni di maggior favore e si realizzano contemporaneamente immediati risparmi ampliando così i vantaggi dell'essere parte del sistema Confcommercio.

L'importante per la buona riuscita dell'iniziativa è che le condizioni proposte in esclusiva agli altri soci siano di reale interesse e costituiscano veramente un reale vantaggio.

**Per maggiori informazioni sull'iniziativa:  
ASCOM BRA  
settore marketing e promozione  
rif. Enzo Basso  
o Tiziana Raspo  
Tel. 0172 413030  
(dal lunedì al giovedì 8.30 - 12.30/14-18,  
venerdì 8.30-12.30).**

# LE NOVITÀ 2012 RISERVATE AI SOCI ASCOM: PER AUMENTARE LE VENDITE E RISPARMIARE

**DA SOCIO A SOCIO**  
Lo scambio che dà valore alla tua iscrizione

- 1. PROPOSTA**  
Per la prossima volta non dimentichiamo di fare un'offerta a questo ENEC LUTTI  
Per il nostro cliente
- 2. CONTRIBUZIONE**  
Faremo la nostra offerta a questo e a molti altri clienti per te
- 3. REALIZZAZIONE DELLA TUA OFFERTA**  
Per la prossima volta non dimentichiamo di fare un'offerta a questo ENEC LUTTI  
Per il nostro cliente
- 4. REALIZZAZIONE DELLE OFFERTE**  
Faremo la nostra offerta a questo e a molti altri clienti per te
- 5. PERCHÉ ADDEIRE**  
Per la prossima volta non dimentichiamo di fare un'offerta a questo ENEC LUTTI  
Per il nostro cliente
- 6. COME IL TITOLIANO**  
La vetrina di un socio

**IL MECCANISMO**  
La iniziativa è a costo zero offerta riservata unicamente agli altri soci Ascom. In questo modo ogni attività sarà a disposizione "N" giorni utilizzandola una sola volta, presso le attività aderenti. I soci aderenti, maggiori saranno le possibilità di risparmiare.

**IL BUONO**  
Si tratta di veri e propri buoni sconto che non legati ad un minimo di spesa. Perché i soci siano interessati all'iniziativa, il buono dovrà contenere un risparmio economico sostanzialmente migliore delle altre eventuali offerte.

**UN VANTAGGIO TANGIBILE**  
Con il pagamento della quota iniziale, potrà usufruire di buoni il cui valore totale in Euro è maggiore della quota stessa che, in questo modo, viene pienamente ripagata. Inoltre avrà così la possibilità di fare conoscere da tutti i soci Ascom gratuitamente.

**SUL WEB**  
Verrà creato un sito ad hoc dedicato alla pubblicazione dei buoni che potranno essere facilmente stampati e utilizzati da lei e dagli altri soci. L'accesso a tale sito sarà possibile inserendo il proprio codice di Partita IVA unito al suo password personale. Ogni buono potrà essere stampato una sola volta.

**SOCIAL**  
Nella sezione sarà inserita una finestra di dimensione che le permetterà di scambiare di informazioni con gli altri soci. Il suo funzionamento sarà del tutto simile ai più comuni social network quali facebook e twitter caratterizzati da un'interfaccia semplice di utilizzo.

**I VANTAGGI**  
L'accesso alla propria pagina web è possibile da qualsiasi computer e in ogni momento si può stampare il buono senza doverlo. A differenza della soluzione cartacea, il buono in formato pdf può essere stampato e viene consegnato in un "buono stampato" fino al suo utilizzo.

**LA SICUREZZA**  
I buoni saranno generati e potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente dai titolari, dai loro familiari e dai dipendenti. A sua tutela le consigliamo di conservare i buoni stampati, in modo tale da poter verificare, in caso di dubbio, la validità del buono stesso.

# CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO

## PER TITOLARI O LORO DELEGATI ADDETTI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

La Legge Regionale 38/2006 riguardante la “disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, stabilisce che i titolari di esercizi in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione in materia di igiene, sanità e sicurezza.

L’ASCOM di Bra sta organizzando i suddetti corsi, attraverso l’Agenzia Formativa ASCOM FORM, con partenza gennaio/febbraio 2012.

I corsi, della durata di 17 ore, saranno strutturati in lezioni pomeridiane o preserale, suddivise per argomento.

Desideriamo sottolineare che i corsi sono un’occasione di aggiornamento sulla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza e che la Legge prevede la revoca dell’autorizzazione qualora il titolare non rispetti “l’obbligo di formazione in corso di attività”.

Invitiamo pertanto gli interessati a contattare al più presto il nostro Ufficio Formazione Professionale (Bra - Piazza Giolitti 8 - 3° piano - tel. 0172/413030 int. 4) per ulteriori chiarimenti e per l’adesione ai corsi.

### UN CAFFÈ PER L’OSPEDALE

È nata sotto l’egida della **Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus** l’iniziativa “**Un caffè per l’ospedale – Adottiamo il Pronto Soccorso Pediatrico**” messa in atto grazie alla collaborazione dell’**ASCOM Bra, ACA di Alba** e delle categorie pubblici esercizi del braiese e dell’albese.

Nel dare vita a questa singolare e simpatica campagna di solidarietà territoriale, un’antica tradizione partenopea – il famoso “caffè sospeso” – si sposa con la volontà di dotare il costruendo ospedale unico di Verduno di un servizio dedicato ai più piccoli: il Pronto Soccorso Pediatrico. Il “caffè sospeso” è un’usanza, ma anche una filosofia di vita, un gesto di umanità, come quelli compiuti dalla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus per realizzare un ospedale eccellente. La declinazione nostrana di questa consuetudine mantiene l’anonimato del benefattore, mentre chiara è l’identità del ricevente. **Il cliente del bar saprà che l’importo del secondo caffè andrà totalmente a finanziare l’adozione del servizio ospedaliero per l’infanzia.**

Prezioso tramite di questa operazione è la categoria dei baristi, che ha aderito con entusiasmo nella misura di circa 140 esercizi sull’intero territorio. Ad essi il compito di ricevere la piccola somma donata e rilasciare all’avventore un’apposita ricevuta. La somma raccolta sarà versata alla Fondazione tramite bonifico bancario. L’iniziativa è partita martedì 15 novembre e si protrarrà fino al 31 dicembre. Gli esercizi aderenti sono dotati di appositi totem pubblicitari e ma-

gliette appositamente stampate che sono state indossate dagli esercenti il giorno dell’inaugurazione e tutti i sabati fino alla conclusione dell’iniziativa.

Giacomo Badellino, presidente Ascom Bra: “Questa importante e significativa iniziativa benefica, che ha visto la collaborazione di due grandi associazioni di categoria quali l’Ascom di Bra e l’Aca di Alba, dimostra che la sinergia è fondamentale qualora si vogliono raggiungere obiettivi che riguardano settori di interesse collettivo come la Sanità. Ci auguriamo che si riesca a raggiungere l’obiettivo prefissato cioè contribuire in modo significativo ad un importante progetto nell’ambito del nuovo ospedale, in particolare per dotazioni di attrezzature destinate al Pronto Soccorso Pediatrico. Su iniziative importanti quali l’aspetto sociale i settori da noi rappresentati si dimostrano sempre sensibili a collaborare”. Bruno Scavino, capo categoria Bar zona di Bra: “Ringrazio innanzitutto i colleghi che numerosi hanno aderito all’iniziativa benefica proposta dalla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra facendosi portavoce di un importante progetto la cui realizzazione sarà di beneficio a tutti i cittadini. Sono certo che i nostri clienti sapranno partecipare con la giusta sensibilità, contribuendo a raggiungere l’obiettivo”.

La spesa per un caffè è poco più che simbolica, ma la quantità di consumazioni che ogni giorno vengono somministrate potranno moltiplicare un piccolo obolo in un montante cospicuo e di eccezionale valore. Un valore che va oltre quello monetario, tanto che una buona parte della popolazione potrà dire “il nuovo ospedale è anche un po’ opera mia”. Per questo, lo slogan scelto a supporto del progetto è “Da oggi il caffè fa bene anche ai bambini” e l’immagine che contraddistingue la campagna “Un caffè per l’ospedale” è costituita da due tazzine unite da un solo manico, a forma di cuore.

Da oggi il caffè fa bene ai bambini.

Preziosi per il caffè, ma paghi zero, e ti senti a realizzare il nuovo Pronto Soccorso Pediatrico.

FONDAZIONE NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA

ACA

ASCOM

Con la collaborazione della CATEGORIA BAR.



# Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa  
commercio turismo servizi e settori affini

## Menu del Fondo Est

*per tutti i dipendenti del  
terziario, commercio, turismo e servizi*

RIMBORSO DEI TICKET  
DIAGNOSTICA e TERAPIA  
VISITE SPECIALISTICHE  
ODONTOIATRIA  
CHIRURGIA

SERVIZI DI CONSULENZA  
PACCHETTI di PREVENZIONE  
PACCHETTO MATERNITA'  
TUTELA DEL NEONATO

Nuove prestazioni sanitarie  
nell'ambito dell'inabilità temporanea

FISIOTERAPIA  
AGOPUNTURA MANU MEDICA  
PRESIDI ED AUSILI MEDICI ORTOPEDICI

[www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)

## IMPIANTI AUDIOVISIVI DI CONTROLLO

L'art. 4, L. n. 300/1970 vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi finalizzati alla vigilanza sull'attività lavorativa specificando al comma 2 che sono ricompresi fra tali impianti anche le apparecchiature di controllo richieste da esigenze organizzative o produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro.

Il divieto è valido a meno che non sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- l'installazione di tali impianti sia richiesta da obiettive esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro;
- l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive di controllo, ai soli fini consentiti dalla legge, deve essere concordato tra le parti. Pertanto il datore di lavoro ha due possibilità:

- 1) richiedere per iscritto l'autorizzazione preventiva alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
- 2) sottoscrivere un accordo con tutti i dipendenti, avallato dalle principali rappresentanze sindacali.

Il datore di lavoro che effettua controlli mediante impianti audiovisivi in violazione delle condizioni di legittimità suesposte è punito – ex art. 171, D.Lgs. n. 196/2003 – con l'ammenda da € 154 a € 1.549 (aumentabile fino al quintuplo quando l'ammontare dell'ammenda stessa sarebbe inefficace per le condizioni economiche del datore di lavoro) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda possono essere applicate congiuntamente.

Vista l'importanza e la complessità degli adempimenti richiesti, prima di mettere in uso tali apparecchiature, si invita a contattare l'associazione che vi fornirà maggiori delucidazioni.



## RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO NELLA VERIFICA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La I Sezione Penale della Cassazione ha affermato con recente sentenza la responsabilità penale del datore di lavoro che, in buona fede, assume un lavoratore extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno. A detta della Suprema Corte, il datore di lavoro deve sempre verificare la regolarità del documento e non "fidarsi" di ciò che gli viene detto dal lavoratore, in quanto non potrà invocare a sua discolpa la buona fede in caso di inesattezza o insussistenza delle affermazioni del cittadino extracomunitario. Segue un'analisi del reato soprattutto alla luce dell'importante modifica introdotta dal comma 1-ter dell'art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito nella legge 125/08), che ha cambiato la pena prevista per l'illecito in esame. Infatti, prima del 2008 il reato era punito con la contravvenzione dell'"arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"; a seguito della riforma attuata del 2008, il reato è stato trasformato in un delitto, punito con la pena della "reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Paghe dell'ASCOM di Bra  
Tel. 0172.413030 int. 2

## VIDEOGIOCHI: NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI

Un apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze ha determinato nuovi parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS a decorrere dal 1° settembre.

È stabilita una condizione minima di installabilità valida per tutte le tipologie di esercizi, che consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadri.

Il numero di apparecchi installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita nonché all'estensione della superficie del punto di vendita, precisando che a tal fine non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita. Gli apparecchi non possono essere installati negli esercizi posti all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici o all'interno di pertinenze di luoghi di culto o posti in aree esterne all'esercizio.

Il decreto prevede un periodo di applicazione transitorio di tre mesi che comporta rilevanti modifiche in relazione alle sanzioni applicate.

Per ulteriori informazioni rivolgersi  
all'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra  
Tel. 0172.413030 int. 5

## Orari negozi

Si ricorda che in base  
all'ordinanza  
del comune di Bra:

**domenica 25 dicembre 2011**

**lunedì 26 dicembre 2011**

**domenica 1° gennaio 2012**

**chiusura totale  
di tutti i negozi**

*città di Bra*



# CORSI DI AGGIORNAMENTO

**L'agenzia formativa dell'Ascom di Bra sta raccogliendo le pre-iscrizioni per i seguenti corsi di formazione in attesa di finanziamento provinciale:**

Aggiornamento INFORMATICO (LIVELLO BASE ED INTERMEDIO)

Lingua INGLESE (LIVELLO BASE ED INTERMEDIO)

IMMAGINE del punto vendita

Tecniche di COMUNICAZIONE

***I corsi sono rivolti esclusivamente a titolari, soci e coadiuvanti d'impresa e sono completamente gratuiti (solo il costo di una visura camerale).***

***Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi all'ufficio formazione 0172/413030 interno 4 - terzo piano per lasciare il proprio nominativo, numero telefonico e ruolo aziendale.***

***In caso di mancato finanziamento da parte della Provincia la pre-iscrizione verrà tenuta valida per i corsi successivi, previa ulteriore conferma dell'interesse.***

***Per i dipendenti di aziende private di qualsiasi settore e comparto l'agenzia formativa offre la possibilità di frequentare corsi serali finanziati all'80% dalla Provincia di Cuneo.***

***Per informazioni sui corsi di prossima partenza rivolti esclusivamente ai dipendenti rivolgersi all'Ufficio Formazione 0172/413030 interno 4 - terzo piano.***

## GIOCHI PIROTECNICI "EX LIBERA VENDITA" NOVITÀ

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni europee sono state modificate le regole per la detenzione e la vendita dei giochi pirotecnici (razzi, petardi, ecc.).

Le nuove norme prevedono che ogni artificio debba essere classificato in una specifica categoria dei prodotti esplodenti. Per effetto di tale disposizione, anche gli articoli pirotecnici non classificati e di libera vendita, soggiacciono alle pertinenti regole di vendita relative alla loro nuova categoria di appartenenza.

Si evidenzia che i titolari delle attività di vendita di giochi pirotecnici in precedenza non classificati (salvo poche eccezioni) per poter continuare a svolgere la loro attività, dovranno munirsi della prescritta licenza di polizia.

Le scorte di prodotto in stoccaggio potranno essere smaltite entro due anni a far data dall'11 settembre u.s.

Scaduto tale termine gli articoli pirotecnici dovranno essere distrutti, oppure etichettati secondo la nuova classificazione.

Si considerano lecitamente detenuti e commercializzabili anche i giochi pirotecnici non classificati già ordinati alla data dell'11 settembre 2011.

In ultimo si evidenzia che il nuovo regolamento disciplina rigorosamente le caratteristiche di sicurezza che devono essere rispettate negli esercizi di minuta vendita e negli annessi depositi.

## RIFIUTI SPECIALI NORMATIVA SISTRI PROROGA AL 2012

Il Ministero dell'Ambiente, al fine di verificare l'efficacia del funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed il funzionamento delle componenti hardware e software, ha prorogato l'entrata in vigore del sistema con le seguenti scadenze:

**9 febbraio 2012:**

***imprese con più di dieci dipendenti***

**1° giugno 2012:**

***produttori di rifiuti fino a dieci dipendenti***

Il Ministero dovrà inoltre stabilire deroghe per rifiuti a bassa criticità ambientale e per rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi regolati per legge.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Ambiente-Sicurezza dell'ASCOM di Bra**

# Lo sapevi che scegliere Egea per luce e gas è semplice?

## Cambia idea, passa a Egea!

La soluzione veloce e conveniente per la tua fornitura di luce e gas.  
Per cambiare è sufficiente portare la tua ultima bolletta allo sportello più vicino a casa tua.

## Adesso lo sai!



**EGEA**  
COMMERCIALE  
LUCE E GAS DI CASA TUA

Per chi è interessato a passare dalla fornitura di luce e gas attuale ad Egea, basta portare la propria ultima bolletta di luce e gas all'ufficio più vicino a casa propria. Egea Commercial è un servizio di cambio fornitore di luce e gas che garantisce il miglior prezzo e la massima trasparenza. Per chi è interessato a passare dalla fornitura attuale ad Egea, basta portare la propria ultima bolletta di luce e gas all'ufficio più vicino a casa propria.

Per chi è interessato a passare dalla fornitura di luce e gas attuale ad Egea, basta portare la propria ultima bolletta di luce e gas all'ufficio più vicino a casa propria. Egea Commercial è un servizio di cambio fornitore di luce e gas che garantisce il miglior prezzo e la massima trasparenza. Per chi è interessato a passare dalla fornitura attuale ad Egea, basta portare la propria ultima bolletta di luce e gas all'ufficio più vicino a casa propria.

Per qualsiasi  
informazione chiama  
il Call Center 0173 441155  
o visita il sito.

[www.egea.it](http://www.egea.it)